



COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
20 MAG 2013 8 65

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

4 GIU 2013

Li 20 MAG 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 65 del 16/05/2013

**OGGETTO: Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi- Deliberazione G.M. n. 31
del 28/1/2000 Titolo VII. Modifica art. 82.**

Addì 16 maggio 2013 alle ore 8,00 e sg. nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Eugenio DE CARLO

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

Avv. Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P
Sig. Alfredo Oscar CELLAMARE	Vice Sindaco	P
Dr. Giuseppe Nicola ANGELILLO	Assessore	P
Dr. Gianrocco DE MARINIS	Assessore	P
Dott.ssa Anna Rita D'ETTORRE	Assessore	P
Sig. Alessandro RUBINO	Assessore	P

PRESENTI N. 06 ASSENTI N. //

PREMESSO:

- **che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 39 della legge 27.12.1997 n° 449 e dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce all'Amministrazione Comunale specifiche competenze in ordine all'organizzazione degli Uffici e Servizi, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- **che** l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza di assumere determinazioni organizzative in materia di personale, di dotazione organica e relativa variazione.

VISTA la deliberazione della G.M. n.31 del 28.1.2000 con la quale fu approvato il Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi e in particolare il Titolo VII, collaborazioni esterne (da art. 82 all'art.90) che non è adeguato alle successive intervenute modifiche legislative(TUEL n.267/2000, Dlg.vo n.165/2001, Dlg.vo n.150/2009, Legge n.44/2012).

VISTA la dotazione organica di questo Comune, rideterminata con deliberazione G.C. n.58 del 12.4.2011 e successiva deliberazione della G.C. n.79 del 27.12.2012 che ha istituito n.8 aree così articolate: 1°area Affari Generali; 2°Area Contabilità Generale e Risorse Umane; 3° Area Fiscalità Locale; 4° Area LL.PP. S.U.E.; 5° Area Servizi Tecnici e Cimiteriali; 6° Area Servizi alla Persona Culturale e Diritto allo Studio; 7° Area Ambiente e Marketing del Territorio; 8° Area Vigilanza e Sicurezza.

Preso atto che sono in servizio a tempo indeterminato n.4 unità di Cat. D3 su otto posti di Responsabili di Area, previsti dall'attuale organizzazione dei Servizi e Uffici Comunali.

Considerato:

- **che** l'art.110,comma1,TUEL dlgs.vo n.267/2000 prevede che *“Lo Statuto può prevedere la copertura dei posti di responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”*;
- **che** il vigente Statuto Comunale, all'art.26 c.1 linea 5 prevede che *“Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n.142/1990 nonché dallo Statuto e Regolamento Organico”*;
- **che** l'incarico è di lavoro subordinato, riguarda la responsabilità di servizio relativa ad un posto in dotazione organica ed è pertanto, riconducibile alla previsione dell'art. 110,1° comma, del Dlg.vo n.267/2000 (cfr. TAR Umbria, sentenza n.34/2009);
- **che** l'incarico ex art.110, comma 1, TUEL è generalmente riconosciuto come fiduciario (cfr. Funzione pubblica-UPPA n.14/07 sulla natura *intuitu personae*. Infatti la disciplina contenuta nell'art. 110 TUEL ha inteso fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di lavoro sulla base dell'*intuitu personae*, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche (cfr. Corte dei Conti –sez. Contr. Lombardia, deliberazioni n.8/pareri 2008);
- **che** i limiti di cui all'art.19, comma 6 quater del Dlg.vo n.165/2001 e s.m. riguardano solo gli enti nei quali è istituita la dirigenza. Per gli altri Enti, nei quali non è istituita la qualifica dirigenziale, si applica l'art.110 TUEL coerentemente con quanto sancito più volte dalla Corte Costituzionale (v. parere Ancitel dell'1.10.2012, secondo cui occorre che ciascun Ente provveda autonomamente in ossequio al principio di buon andamento, a disciplinare in sede regolamentare i limiti per il conferimento di tali incarichi, ossia il numero massimo dei posti apicali da coprire a termine ex art.110 TUEL, in deroga al principio generale secondo il quale i posti nelle pubbliche Amministrazioni dovrebbero essere coperti a tempo indeterminato;

- che nella 2° Area organizzativa di questo Comune è vacante , al momento, il posto di Capo Area cat. giur. D3 e non è possibile stabilire quanto prevedere alla relativa copertura alla luce della riduzione del personale degli Enti Locali da ultimo con il D.L. n.95/2012 sulla c.d. spending review(cfr. art. 16 D.L. cit.);

- che in questo senso è stato osservato che la potestà di nomina dei dirigenti/responsabili dei servizi negli enti locali nel vigente sistema normativo, fondandosi su un rapporto fiduciario caratterizzato dalla revocabilità della nomina,dalla sua rinnovabilità e dalla possibilità di conferimento dell'incarico a soggetto estraneo all'Amministrazione, non presuppone una valutazione comparativa in sede di scelta, né tanto meno l'instaurazione di una procedura concorsuale, dovendosi esclusivamente accertare in capo al singolo dirigente il possesso, in assoluto, dei requisiti professionali per l'espletamento della funzione(cfr. TAR Umbria,1 Aprile 1998,n.239; TAR Molise n.003/05);

- che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con deliberazione n.14/2011,hanno ritenuto applicabile degli Enti Locali il citato articolo, in ragione della propria autonomia organizzativa, reperendo dirigenti,alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva al di fuori della dotazione organica,attraverso un peculiare strumento gestionale di grande flessibilità che, calibrato alla esigenza strutturali degli Enti Locali, appare funzionale soprattutto agli enti di ridotte dimensioni;

- che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 12.6.2012 n.12/2012, ha osservato che gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazioni delle percentuali individuate dal riscritto comma 6 quater dell'art.19 del Dl.g.vo n.165/2001 riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali.

Ravvisata la necessità di adeguare il vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e Uffici Comunale e, precisamente, sostituendo l'art. 82 secondo quanto previsto nel deliberato.

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del TUEL n.267/2000.

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.L. n.174/2010 conv. con mod. nella legge n.213/2012.

A voti unanimi favorevolmente resi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto in premessa motivato e qui integralmente riportato per farne parte integrale :

1) di sostituire integralmente l'art.82 "Contratti a tempo determinato" della del. G.M. n. 31/2000 nel modo come segue:

"1. In relazione all'art.110, comma 1, del TUEL n.267/2000, nel caso di vacanza di posti di Responsabili di Area, gli stessi possono essere coperti da personale esterno con incarichi a tempo determinato nel limite del 50 per cento dei posti, arrotondato all'unità superiore in caso di decimali, previsti in dotazione organica con il profilo di Responsabile di Area. La copertura dei posti del presente articolo avviene con incarico di diritto privato e devono tener conto della comprovata esperienza di lavoro maturata presso Pubbliche Amministrazioni e da percorso formativo .

2. Il Sindaco nomina il Responsabile di Area, su base fiduciaria, con provvedimento motivato.

3. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

4. Il Responsabile di Area assunto a tempo determinato acquisisce, per la durata del contratto, i diritti inerenti la qualifica assegnata e non può essere privato del suo ufficio se non nei casi previsti dalla legge, nonché è tenuto ai medesimi doveri ed obblighi per il personale di ruolo e osserva i medesimi divieti.

5. Il trattamento economico è quello previsto dal contratto nazionale di lavoro degli Enti Locali ovvero nella misura massima del trattamento economico della categoria D3 a tempo pieno con l'aggiunta di una indennità ad personam onnicomprensiva annua lorda, commisurata alla retribuzione massima di posizione e di risultato previsto dal vigente contratto di nazionale di

lavoro per le figure di Posizione Organizzativa, in considerazione della specifica qualifica richiesta all'incaricato, della temporaneità del rapporto, delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze richieste.

6. Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, responsabilità particolarmente grave o reiterata.

7. L'incarico deve essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla normativa in vigore.

8. Il Contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o che venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui alle norme in vigore. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto.

9. Nei soli casi in cui il raggiungimento di predeterminati obiettivi non sia conseguibile dai dipendenti dell'Ente per ragioni obiettive si può far ricorso a figure di alta specializzazione che abbia maturato esperienza nell'ambito privato o pubblico e in possesso di un'abilitazione professionale all'esercizio nello specifico settore richiesto. Il contratto deve specificare le funzioni e le competenze oggetto della prestazione, le eventuali clausole di risoluzione dello stesso. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualifica professionale e culturale, e va imputato sul bilancio dell'Ente e non sul costo contrattuale del personale. Non trovano in nessun caso applicazioni le tariffe professionali."

2) di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU per opportuna conoscenza.

LA GIUNTA COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, con successiva e separata votazione, unanime e favorevole,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134/4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Giovanni GUGLIOTTI



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Eugenio DE CARLO

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 20 MAG 2013 per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 _comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
addì 20 MAG 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Eugenio DE CARLO

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 20 MAG 2013
(Art. 125 D.Lgs. 267/00);

- è esecutiva il _____ perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

- è composta da n. _____ allegati.

addì 20 MAG 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Eugenio DE CARLO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta,



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Eugenio DE CARLO